


## A chi rivolgersi

### Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

dell'Ordine degli Avvocati di Milano  
*iscritto al n. 34 Registro Ministero Giustizia*

1° piano Palazzo di Giustizia  
Corso di Porta Vittoria (Largo Biagi) - 20122 Milano  
da lunedì a giovedì - ore 9.00/13.00  
su appuntamento

mail [occ@ordineavvocatimilano.it](mailto:occ@ordineavvocatimilano.it)  
pec [occ@cert.ordineavvocatimilano.it](mailto:occ@cert.ordineavvocatimilano.it)  
Tel. **02 5492921**



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO

## La composizione della crisi da sovraindebitamento

*(ex legge 27 gennaio 2012, n. 3)*

per informazioni  
[www.ordineavvocatimilano.it](http://www.ordineavvocatimilano.it)

Organismo di composizione  
della crisi da sovraindebitamento

dell'Ordine degli Avvocati di Milano

## Cosa stabilisce la legge?

Il Nuovo codice della Crisi (ex legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modifiche) introduce, per la prima volta nell'ordinamento italiano, una procedura di esdebitazione destinata a coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare.

## Cosa si intende per sovraindebitamento?

Il sovraindebitamento identifica una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte che determina:

- la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni  
*ovvero*
- la definitiva incapacità di adempierle regolarmente

## Chi può farvi ricorso?

Il soggetto sovraindebitato non assoggettabile a procedure concorsuali e nello specifico:

- Persone fisiche
- Società ed enti che non svolgono attività di impresa
- Imprenditori o enti privati non commerciali
- Imprenditori commerciali privi dei requisiti previsti dall'art. 1 L.F.
- Imprenditori agricoli
- Start-up innovative
- Professionisti
- Soci illimitatamente responsabili

## Cosa può fare il soggetto sovraindebitato?

- Può concludere con i creditori concordato minore
- Può concludere con i creditori una ristrutturazione dei debiti del consumatore
- Può accedere alla liquidazione controllata
- Può accedere alla esdebitazione del debitore incapiente

## Gli Organismi di composizione della crisi

Il debitore che ha necessità di essere assistito in una delle procedure disciplinate dalla ex legge 3/2012 deve rivolgersi agli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (O.C.C.), costituiti da soggetti aventi i requisiti di indipendenza, professionalità e terzietà che abbiano una vasta e ampia conoscenza della materia e operino con la diligenza richiesta dal proprio incarico.

Il registro degli O.C.C. è tenuto dal Ministero della Giustizia presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia ed è visualizzabile sul sito internet: <http://crisisovraindebitamento.giustizia.it>.

